

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 82 del 23 febbraio 2021 ha approvato la mozione n. 386 concernente:

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE O DI COMUNITA'

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

- il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone community sanction, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.;
- tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario;
- le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa tra il condannato e l'ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "programma di trattamento", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità;
- in Italia le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e la competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di sorveglianza. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale;
- l'affidamento in prova al servizio sociale è regolamentato dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare;
- l'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterno;
- in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato;
- l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori;
- da quanto si apprende dall'articolo del Riformista del 9 dicembre 2020 a firma di Stefano Anastasia, Garante delle persone private della libertà per le regioni Lazio e Umbria, il 23 ottobre il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di una giovane donna, da quasi tre anni in detenzione domiciliare presso la Casa famiglia protetta di Roma, con lei sono ospiti di Casa di Leda le sue due figlie di 2 e 5 anni, a cui restavano da scontare poco più di quattro mesi;
- sempre secondo quanto riportato nell'articolo, la donna ha tenuto durante il periodo di detenzione un comportamento irreprensibile corroborato dallo svolgimento di un'attività lavorativa, seppur saltuaria;

- l'affidamento in prova al servizio sociale è considerato la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà;
- tale misura già dalla sua nascita, introduceva il concetto di giustizia riparativa, ovvero l'introduzione di una logica sanzionatoria improntata alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo, in netta contrapposizione con le altre logiche sanzionatorie,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a farsi parte attiva nei confronti delle istituzioni competenti affinché sia favorito il ricorso a misure penali differenziate ed in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario ed alla condizione di privazione della libertà, in omaggio alla funzione rieducativa della pena e al reinserimento sociale del reo.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Mauro Buschini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)

f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci